



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 16 ottobre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Gianni Roj e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 ottobre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 8

RECLAMI

Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cristian **LEDESMA** (gara Lecce-Brescia del 5/10/03 - C.U. n. 93 del 14/10/03). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Cristian Ledesma, tesserato per la Soc. Lecce, la squalifica per due giornate effettive di gara - perché al 30° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario ad una gamba con un calcio - la Soc. Lecce ha proposto tempestivo reclamo chiedendo:

- in via preliminare, che codesta Commissione accetti l'utilizzo delle immagini televisive ai sensi dell'art. 31 comma a4) al fine di dimostrare che il Ledesma non ha in realtà colpito il tesserato del Brescia (Brighi) a giuoco fermo bensì nel corso dell'azione di giuoco, nonché proceda a chiedere un rapporto supplementare al direttore di gara, la cui relazione sull'accaduto aveva determinato la responsabilità del Ledesma;
- in via principale, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.



I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed acquisite telefonicamente – quale supplemento istruttorio – le dichiarazioni dell'arbitro, rileva che il gravame non è fondato.

In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come l'utilizzo della prova televisiva "a discolpa" sia subordinato, tra l'altro, alla dimostrazione che "il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione" (art. 31 comma 4 C.G.S.).

Nel caso specifico, il ricorrente ha richiesto la prova televisiva non già al fine di dimostrare la non commissione della condotta violenta, bensì allo scopo di collocare temporalmente tale condotta (non contestata nella sua materialità) in un momento antecedente l'interruzione dell'azione di giuoco.

Pertanto, questa Commissione è chiamata ad esprimere la propria valutazione esclusivamente sulla base dei mezzi di prova "utilizzabili" nel caso specifico (referto dell'arbitro e supplemento di rapporto acquisito telefonicamente). Ed è proprio sulla base delle precisazioni dell'arbitro acquisite da questa Commissione ("*...preciso che con l'espressione 'colpiva con una calcio ad una gamba l'avversario', ho fatto riferimento al gesto compiuto dal Ledesma nei confronti dell'avversario che giaceva a terra dopo aver subito il fallo*") che emerge come il Ledesma abbia – lontano dall'azione di giuoco – colpito il giocatore avversario riverso a terra per una precedente azione fallosa dello stesso Ledesma

Tale atto è stato correttamente valutato, per la sua potenziale pericolosità e a prescindere dalla portata lesiva dello stesso, dal Giudice Sportivo.

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani